

DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

Il Dirigente Scolastico, vista la normativa vigente sul Divieto di Fumo, in accordo con il R.S.P.P., determina il seguente Regolamento.

LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

Ai sensi del D.L. N°104 del 12 Settembre 2013 - Art. 4 (*) " Tutela della Salute nelle Scuole " si è stabilito **il divieto assoluto di fumo in ogni pertinenza della Scuola**; il divieto pertanto riguarda sia gli spazi interni che le aree esterne (cortili, scale di sicurezza, ecc.) ed è esteso anche all'utilizzo delle **sigarette elettroniche**.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

In applicazione dell'art.4, c.1 lett.b) della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo" e dell'Accordo Stato Regioni del 16.12.04, è facoltà del D.S. individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto; a costoro pertanto, verranno attribuite le "Funzioni di Agente Accertatore", con specifico atto formale, come da modello allegato

[[www.studioresicuri.it / Modulistica e Registri / Modulistica / Fumo / Nomina Agente Accertatore](http://www.studioresicuri.it/Modulistica_e_Registri/Modulistica/Fumo/Nomina_Agente_Accertatore)]
controfirmato per accettazione da parte del dipendente.

All'Agente Accertatore incaricato spettano i seguenti compiti:

1. Vigilare sulla corretta applicazione dei Cartelli informativi, da collocarsi in modo ben visibile ad ogni piano, con particolare evidenza per gli spazi comuni (disimpegni, atri, ecc.);

2. Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle, utilizzando i modelli allegati

[[www.studioresicuri.it / Modulistica e Registri / Modulistica / Fumo / Verbale Contestazione](http://www.studioresicuri.it/Modulistica_e_Registri/Modulistica/Fumo/Verbale_Contestazione)]

[[www.studioresicuri.it / Modulistica e Registri / Modulistica / Fumo / Rapporto al Prefetto](http://www.studioresicuri.it/Modulistica_e_Registri/Modulistica/Fumo/Rapporto_al_Prefetto)] ;

3. Notificare, tramite il D.S. o suo delegato, la trasgressione alle famiglie degli alunni sorpresi a fumare, utilizzando il modello allegato

[[www.studioresicuri.it / Modulistica e Registri / Modulistica / Fumo / Notifica Genitori](http://www.studioresicuri.it/Modulistica_e_Registri/Modulistica/Fumo/Notifica_Genitori)];

SANZIONI E MULTE

Pertanto come stabilito dal D.L. 104/13 in riferimento all'art.7 L.584/75 e successive modificazioni, i trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00**.

La misura della sanzione sarà **raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni**.

Si evidenzia che al personale della Scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, pertanto il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16.12.2004, utilizzando il modello F23 - Agenzia delle Entrate - presso la Tesoreria Provinciale, oppure in Banca o Uffici Postali, con codice tributo 131T; presso questi ultimi (Uffici Postali) il versamento può anche essere eseguito con bollettino di c/c intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo Scuola).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria Scolastica. Coloro che pur essendo preposti al controllo dell'applicazione delle presenti norme, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a 2.000,00.

I dipendenti della Scuola che non osservino il divieto nei locali ove è vietato fumare (tutti gli spazi interni), in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

CARTELLO SEGNALETICO

I cartelli, da apporre in modo ben visibile all'interno di tutti gli edifici di pertinenza, devono riportare le indicazioni contenute come da modello allegato

[[www.studioresicuri.it/Segnaletica Sicurezza/Segnaletica Divieto/Divieto di Fumo](http://www.studioresicuri.it/Segnaletica_Sicurezza/Segnaletica_Divieto/Divieto_di_Fumo)] .

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

(*) CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N°128 [G.U. N°264 DEL 11/11/13]

Firmato

Responsabile S.P.P.
Arch. Filippo Fasulo



Firmato

Il Dirigente Scolastico
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria ALTIERI



ESTRATTO DEI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI **Legge 28 dicembre 2001, n. 448****"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"**

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.

Art. 52 (Interventi vari)

20. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi».

 DDL del 26 luglio 2013

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche negli istituti scolastici è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro

 Legge 16 gennaio 2003, n. 3**"Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione"**

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 Gennaio 2003 - Supplemento Ordinario n. 5

Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori)

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado."(comma inserito dal DDL del 26.07.2013)

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b),

...omissis...

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della L. 584/75.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

□ Accordo tra il ministero della Salute, di concerto con i ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'Art. 51 comma 7 della Legge 16 Gennaio 2003, n.3

Rep. N. 215 del 16 Dicembre 2004

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Seduta del 16 Dicembre 2004

....omissis...

2.3. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano, altresì, con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto accertare e contestare le infrazioni. Ove non abbiano preceduto a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l'attività di vigilanza ed accertamento e contestazione.

2.4. Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica i soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto, ad accertare e contestare la violazione sono individuati in coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali.

2.5. Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare – fatto salvo quanto previsto nei successivi punti 3 e 4 – i soggetti incaricati alla vigilanza e all'accertamento e contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei Corpi di polizia amministrati va locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto svolgono le seguenti attività:

a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;

b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;

c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;

d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attività di cui al punto 2.5 e 4 di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nei locali privati, i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati a norma dei punti 2.5 e 3.

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri (26 luglio 2013)

DDL recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e formazione medico specialistica e di benessere animale ...omissis...

Art. 27 *(Disposizioni in materia di fumo)*

2. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado."

Art. 28 *(Prevenzione dei rischi connessi all'uso di sigarette elettroniche...)*

6. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale ...omissis...

9. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche negli istituti scolastici è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.